

Art. 14. Autorizzazione

1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.
2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.
3. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:
 - a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dall'autorizzazione;
 - b) a cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.